

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 366 - 9403/2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI SANTENA – VARIANTE PARZIALE 14 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui sono il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani.
- n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione del conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative al Vicesindaco e ai Consiglieri metropolitani.

Premesso che per il **Comune di Santena**:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 10-15219 del 30/03/2005;
- ⇒ ha approvato diciassette Varianti parziali al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato con deliberazione di C.C. n. 39 del 30/07/2019, il progetto preliminare della Variante parziale n. 14 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo

17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana tramite PEC con nota prot. 10122-10147 del 28/08/2019, (ns. prot. n. 72576), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dalla citata legge;
(pratica n. VP-027/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 7.957 abitanti nel 1971, 10.314 abitanti nel 1981, 10.369 abitanti nel 1991, 10.203 abitanti nel 2001 e 10.738 abitanti nel 2011; dati che evidenziano un andamento demografico in aumento del 26% nel periodo 1971/2011;
- ⇒ superficie territoriale di circa 1.620 ettari, dei quali: 278 ettari di pianura e 1.342 ettari di collina; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 1.597 ettari con pendenze inferiori al 5% e 23 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei suoli, il territorio comunale è classificato in Classe II[^]. E' altresì interessato per circa 33 ettari da "Aree boscate";
- ⇒ ricompreso nella Zona omogenea 11 "Chierese_Carmagnolese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 22 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56) e approvata con deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 11 "Poirinese", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico....." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli Ambiti di diffusione urbana definiti dal PTC2 artt. 21 e 22 delle NdA ed è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 NdA);
- ⇒ è individuato quale "Centro Storico di tipo C, di media rilevanza", ai sensi dell'art. 20 del PTC2;
- ⇒ sistema produttivo: è riconosciuto un Ambito produttivo di II° livello , ai sensi degli articoli 24 e 25 delle NdA del PTC2;
- ⇒ infrastrutture viarie:
 - è attraversato dal sistema Tangenziale Sud di Torino, dall'autostrada A21 Torino-Piacenza, dalla S.P. 029 del Colle di Cadibona, dalla S.P. 122 di Chieri;
 - è interessato dai progetti per la viabilità 33.1, 75.1, 152.1 di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
 - è attraversato da 8,3 km di piste ciclabili;
 - è attraversato dalle linee ferroviarie: Torino-Asti-Alessandria; Torino-Fossano-Cuneo-Savona. Il Comune è servito dal Sistema ferroviario Metropolitano

(SFM) ed è attraversato dalle seguenti linee: Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra;

⇒ assetto del territorio:

- ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933, sono individuati i seguenti corsi di acqua pubblica: Rio Tepice e del Vallo e Torente Banna;

⇒ tutela ambientale:

- è presente il Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10035, denominato "Stagni di Poirino - SIC IT1110035";
- il PTC2 individua ambiti specifici di tutela ambientale, definiti quali "Corridoi di connessione ecologica (corridors)" e "Fasce periferiali" di cui all'art. 47 del PTC2;
- è presente la vasta area verde urbana "Parco del Castello Cavour";

dato atto che il Comune di Santena è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39 del 30/07/2019 di adozione della Variante parziale;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad ampliare l'ambito produttivo IPR2 "Insediamenti produttivi di riordino", utilizzando una superficie territoriale di 4.692 mq, posta in continuità con lo stabilimento di proprietà della SER S.p.a., identificata dal Piano vigente con l'acronimo ARVI 8 "aree residenziali di vecchio impianto" (2.853 mq) e Ag "aree agricole propriamente dette" (1.839 mq)

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del

coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 39 del 30/07/2019 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale";
- **non** contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, **[presenta il prospetto inerente]** il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...".

Il prospetto di cui alla lettera d) per un refuso, prende in esame quale aumento della superficie a Servizi, un'estensione di 167 mq, in luogo di un'area leggermente superiore di 250 mq, effettivamente perimetrata nel P.R.G.C.; il suddetto refuso sarà oggetto di osservazione nell'ambito del provvedimento del dirigente delle direzioni Territorio e Trasporti, di cui al punto 2) del dispositivo del presente decreto;

preso atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 14 al PRGC il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- l'Amministrazione comunale ha provveduto ad inoltrare la Verifica di V.A.S. tramite PEC al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 12/10/2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n. 14 al P.R.G.C. vigente del Comune di Santena, adottato con deliberazione C.C. n. 39 dell'30/07/2019, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- di rinviare ad** apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., la

formulazione di puntuali osservazioni e in particolare in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 L.U.R.;

3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante sopraccitata, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, in cui è citato: *"se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni... al rispetto dei parametri di cui al comma 6 [dell'art. 17 della L.R. 56/1977], la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana"*;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Santena per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 25/09/2019

Il Vicesindaco metropolitano
delegato alle Risorse umane, Patrimonio, Sistema informativo
e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate,
Comunicazione istituzionale, Affari e Servizi generali

(Marco Marocco)